

Prima di aprire la discussione sulla presente proposta di delibera, tentiamo di riassumere le vicende che hanno portato alla redazione del PEF TARI per l'anno 2020.

Dal 2017, con la Legge 205 sono state attribuite all'Autorità nazionale di regolazione dei servizi pubblici, anche le competenze di regolazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ivi compreso anche l'approvazione delle tariffe definite dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (ATO).

Con delibera n. 433/2019 l'Autorità di regolazione per l'energia, reti, ambiente, ha approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e con la sua entrata in vigore, l'Autorità competente all'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi della Legge 147/2013 art.1 c. 527, è stata identificata nell'Autorità nazionale ARERA, chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall'ATO, Ente territorialmente competente.

Sempre con la stessa delibera n.433/2019 si è disposto che ATO debba provvedere a:

- acquisire le componenti del PEF predisposte dai singoli gestori (6 Toscana, ATO, Comuni);
- validare i dati trasmessi dai singoli gestori, eventualmente anche col supporto di un terzo indipendente;
- inserire in un unico PEF le componenti dei PEF dei singoli gestori;
- assumere decisioni di propria spettanza tra cui i criteri di ripartizione tra i singoli comuni dei costi di livello sovra comunale;
- **determinare il PEF di ciascun comune**
- trasmettere il PEF ad ARERA per la definitiva approvazione.

Quindi, con l'introduzione del nuovo Metodo Tariffario ARERA, spetta ad ATO assumere le pertinenti determinazioni relative al PEF e relativamente ai corrispettivi del servizio, che hanno efficacia vincolante, per i singoli comuni, nella determinazione dell'importo complessivo del costo del servizio e dunque nella determinazione della tariffa TARI, ovviamente salvo modifiche che potrebbe effettuare ARERA in fase di approvazione del PEF presentatogli da ATO.

Ora va però detto che il nuovo Metodo Tariffario ARERA prevede che la formazione del PEF annuale venga calcolato in relazione all'esercizio del secondo anno antecedente, ovvero, ad oggi, sulla base del consuntivo dell'anno 2018, in funzione del conguaglio, e sulla base dell'esercizio 2020. Fino all'anno scorso il PEF annuale si formava in considerazione dei costi di competenza di ATO e dei costi di competenza del comune solo dell'anno in corso, mentre ora siamo obbligati a riprendere in considerazione i costi del 2018.

Questa premessa è necessaria per comprendere come, per il nostro comune, l'approvazione del metodo ARERA sia notevolmente penalizzante: la precedente amministrazione comunale ha rivisto il piano dei servizi della nettezza urbana, che ha portato al passaggio da un servizio di porta a porta, alla raccolta su strada, con l'assicurazione da parte del gestore dei servizi, 6 Toscana, di un notevole risparmio economico a favore del comune, quindi dei cittadini. Gli eventuali risparmi però, avrebbero avuto effetto solo a partire dall'anno 2019, quando è stato avviato il passaggio al nuovo servizio di raccolta, pertanto, dovendo oggi calcolare il PEF 2020 sulla base dei costi dell'anno 2018, il Comune di Subbiano, non può godere dei risparmi ottenuti con il nuovo programma del servizio attivato nell'anno 2019..

Inoltre dal PEF presentato da 6 Toscana ad ATO, anche dopo la relativa validazione da un soggetto terzo incaricato da ATO, ne consegue che:

- relativamente all'esercizio 2018, l'importo totale riconosciuto è di € 122.172.874,59, superiore di oltre 6.500.000 € (+ 5,63%) rispetto a quello calcolato secondo il Contratto di Servizio

- relativamente all'esercizio 2020 l'importo totale riconosciuto è superiore di oltre 6.000.000 € (+ 5,08%) rispetto a quello calcolato secondo il Contratto di Servizio

Altra questione di rilevanza è che il nuovo Metodo Tariffario ARERA, riconosce al gestore (6 Toscana) una parte dei proventi derivanti dalla cessione di materiale da recupero, ovvero derivanti dalla raccolta differenziata. Pertanto ATO stabilisce la percentuale applicando un fattore di "Sharing" all'interno di un intervallo di valori previsto dal nuovo Metodo Tariffario. A 6 Toscana sono stati riconosciuti 2.900.000 € circa, con conseguente maggior onere a carico delle tariffe.

In data 18.12.2020 si è svolta l'assemblea d'Ambito e all'ordine del giorno, tra le delibere portate in approvazione c'era anche quella relativa al PEF 2020, sulla quale il Comune di Subbiano, insieme ad altri 20 comuni, si è astenuto dalla votazione. La delibera è stata comunque approvata col voto di 51 comuni, pari al 91.36%, contro il solo 8,64 % rappresentato dai comuni astenuti.

Tra l'altro occorre evidenziare che l'applicazione del metodo ARERA, così come applicato penalizza i Comuni, in quanto la tariffa che scaturisce dall'applicazione del suddetto metodo è superiore a quella che sarebbe scaturita dall'applicazione del contratto di servizio vigente conseguenza della gara di ambito.

Vi sono poi alcune osservazioni e rilievi del soggetto che a svolto la verifica e la valutazione che non sono stati evidenziati nella delibera.

Queste considerazioni ci spingono a non condividere il metodo ARERA né la gestione dell'ATO per arrivare all'approvazione PEF con uno scarso coinvolgimento dei Comuni e molto più attento alle richieste di SEI Toscana.